

COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N° 31, ART.24 e s.m.i.: "INTERVENTI A
SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE".**

BANDO 2015



Approvato con Deliberazione Giunta Esecutiva n.82 del 21.10.2015

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

1) OBIETTIVI E GENERALITÀ

La l.r.31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), così come modificata dalla l.r.19/2014, prevede all'articolo 24 "interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane" specifiche linee di intervento al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane. Tali aiuti sono coerenti con le linee programmatiche e di indirizzo espresse dalla l.r. 25/2007 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e con le previsioni dell'art.17 del Reg. (UE) n 1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del FEASR. Gli interventi previsti dall'art. 24 della l.r.31/2008 sostengono il mantenimento dell'agricoltura in montagna in quanto attività essenziale per la conservazione e la valorizzazione del territorio regionale.

Il presente BANDO definisce le forme e la modalità di attuazione degli interventi e l'intensità degli aiuti previsti dall'art. 24 della L.R. 31/2008 in applicazione delle disposizioni attuative approvate con dgr n.3632 del 21 maggio 2015 e delle procedure amministrative approvate con decreto n. 8079 del 05.10.2015.

Le funzioni amministrative concernenti gli interventi di seguito indicati sono svolte, ai sensi dell'art.24, comma 5, della l.r. 31/2008, dalle Comunità Montane.

2) MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

E' ammessa a finanziamento la seguente misura: Misura 2.1 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole".

3) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi possono essere realizzati **nei comuni della Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino** e nel comune montano **di Lecco** non incluso nell'ambito territoriale della Comunità Montana, ma per il quale è competente ai sensi del par. 3 delle Disposizioni attuative regionali (secondo quanto indicato nell'Allegato A alla d.g.r. 8 maggio 2014 n. 1794 "Classificazione del territorio montano ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15 ottobre 2007, n. 25", riportato nell'Allegato 1 alle Disposizioni Attuative regionali approvate con dgr n. 3632/2015).

Nel caso di richiesta di contributi per l'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, il centro aziendale del richiedente deve essere ubicato nel territorio sopra indicato.

4) CONDIZIONI GENERALI

Ogni richiedente può presentare solo una domanda all'anno; la domanda può riguardare più tipologie d'intervento, nel rispetto dei limiti di finanziamento indicati al successivo punto 5.1.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi iniziati prima della data di presentazione della domanda.

I richiedenti, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della comunicazione di ammissione a finanziamento da parte della Comunità Montana. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

I richiedenti devono garantire il rispetto del D.Lgs. 81/08 e norme correlate in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Ove l'intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente adotta le indicazioni contenute nelle "Linee Guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" di cui al Decreto Direttore Generale Sanità 5368 del 29.05.2009¹.

I richiedenti possono avere sede legale fuori dal territorio regionale, fermo restando quanto indicato nel par. 3 "localizzazione degli interventi" e devono rientrare nella definizione di PMI, di cui all'allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Non saranno concessi aiuti a imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 659/1999. A tal fine le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti illegali ricevuti e per i quali si è proceduto al rimborso o al deposito in c/c bloccato, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui al Reg. CE medesimo. L'elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di stato è presente sul sito internet <http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>;

Non saranno pagati aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite all'art. 2 par. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014 il quale definisce "impresa in difficoltà" "un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo

¹ Consultabile sul sito web della Direzione Generale Salute della Regione Lombardia (www.sanita.regione.lombardia.it).

negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0".

4.1) Limiti e divieti generali

Non sono ammissibili:

- gli investimenti realizzati allo scopo di ottemperare alle norme dell'Unione europea (questo limite non si applica ai "giovani agricoltori"² nei primi 24 mesi dal loro primo insediamento³);
- gli interventi che non siano finalizzati a ridurre i costi di produzione;
- gli investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata⁴;
- gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccogliatrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; programmi e mezzi informatici relativi a impianti e macchinari già esistenti;
- **l'acquisto di attrezzature e materiale usato;**
- la realizzazione di interventi per l'espansione della rete irrigua esistente, ossia per l'aumento della superficie irrigabile.

Gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato né con i contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013, né con altri contributi finanziari della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (UE) n. 702/2014, art. 14 e art. 17, né con aiuti de minimis nel settore della produzione primaria ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, o con aiuti de minimis ai sensi Reg. (UE) 1407/2013 relativamente agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (UE) n. 702/2014.

5) NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO

5.1) Natura del finanziamento e limiti generali

Col presente aiuto viene concesso un rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sui costi sostenuti, nei limiti delle voci ammesse a finanziamento e con le modalità indicate nelle presenti disposizioni attuative e nei bandi delle Comunità Montane.

Il contributo complessivo concedibile ad un beneficiario come sovvenzione diretta (conto capitale), è indicato nella seguente tabella.

Misure e tipologie	Contributo <u>massimo</u> concedibile per <u>triennio</u> * €
--------------------	---

² In linea con quanto indicato dall'art. 2 (34) del Reg. (UE) n. 702/2014, si definiscono giovani agricoltori le persone fisiche di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, con adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

³ Reg. (UE) n. 702/2014 art. 14 comma 9 lettera d.

⁴ Non sono considerati investimenti di sostituzione e quindi sono ammissibili quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono inoltre considerati investimenti di sostituzione e quindi sono anch'essi ammissibili la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni e il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

2.1	40.000,00
-----	-----------

*Per triennio si intendono tre anni solari consecutivi da valutare su base mobile a far data dall'anno di concessione dell'agevolazione e per i due anni antecedenti alla stessa. Per la concessione dell'agevolazione nel 2015, il triennio è costituito dal 2015, 2014, 2013.

Per verificare il rispetto del limite al contributo massimo concedibile, si effettua la somma degli importi già concessi per le domande presentate dal richiedente sulle misure o tipologie di intervento indicate nella prima colonna nell'anno solare corrente e nei due anni solari precedenti.

In ogni caso i contributi non possono superare le intensità di aiuto previste dagli articoli 14 e 17 di cui al regolamento UE 702/2014 e in particolare dell'art. 14 par. 12, 13 e 14 nonché dell'art. 17 par. 9 e 10.

6) SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono definite nelle singole misure di seguito riportate.

L'IVA è ammessa solo qualora non sia recuperabile in alcun modo. In ogni caso le spese ammissibili devono rispettare quanto indicato all'art. 14 par.6 e art. 17 par. 5 del regolamento UE 702/2014.

6.1) Spese di intervento

Le spese di intervento comprendono:

1. la progettazione o la relazione tecnica;
2. le consulenze specialistiche a supporto della progettazione fornite da professionisti abilitati;
3. la direzione dei lavori;
4. le spese di redazione del piano e il coordinamento della sicurezza nei cantieri di lavoro.

Le spese di intervento sono riconosciute solo per i lavori a carattere strutturale ed infrastrutturale fino alle percentuali massime, calcolate sull'importo complessivo dei lavori al netto di IVA, sotto riportate:

- a) per gli oneri relativi alla progettazione e direzione lavori nella misura massima, in percentuale dell'importo lavori, del:
 - 10% per i liberi professionisti;
 - 6% per gli uffici tecnici degli enti pubblici e per i Consorzi forestali (solo per lavori sui terreni dei consorziati);
- b) per le spese relative alla progettazione e coordinamento del piano di sicurezza dei cantieri di lavoro e quelle relative alla redazione di perizie geologiche/geotecniche nella misura massima del 5% dell'importo dei lavori a base d'asta;

Le spese generali, al lordo dell'IVA non possono complessivamente superare il 12% dell'importo dei lavori al netto dell'IVA.

6.2) Prezzi base

Per la stima dei costi delle opere si deve tener conto del Prezzario per i lavori forestali della Regione Lombardia e/o del Prezzario delle Opere pubbliche della Regione Lombardia⁵ e/o di documenti analoghi approvati da altri enti pubblici.

Eventuali scostamenti devono essere puntualmente motivati dal progettista, con relative analisi prezzi.

⁵ Il prezzario è pubblicato sul sito web della Regione Lombardia.

7) MISURA 2.1 “AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE”

7.1) Chi può presentare domanda

A. impresa individuale con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o sezione “Coltivatori diretti”);
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;

B. società agricola con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprese agricole”);
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;

C. società cooperativa con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.

7.1.1) Chi non può presentare domanda

Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento.

7.2) Condizioni di ammissibilità della domanda

7.2.1) Sufficiente capacità professionale

Al momento della presentazione della domanda, il titolare/legale rappresentante dell’impresa agricola che richiede l’aiuto o la persona preposta alla direzione dell’impresa stessa deve dimostrare di avere una sufficiente capacità professionale. La capacità professionale è presunta per le persone che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

1. siano in possesso dell’attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
2. abbiano esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
3. siano in possesso di un titolo di studio di livello universitario in campo agrario, forestale, veterinario o delle scienze naturali oppure di diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale negli stessi campi. In questo caso, la durata complessiva dell’iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni.

7.2.2) Obiettivi degli investimenti

A norma dell’art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli investimenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l’investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell’UE;
- c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento e alla modernizzazione dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
- d) adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;
- e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

7.3) Tipologie di intervento

2.1.1: Realizzazione e adeguamento dei fabbricati rurali

1. La realizzazione dei fabbricati rurali, destinati prevalentemente alla produzione primaria, o interventi di adeguamento degli stessi, quali:
 - a) la sistemazione o l’adeguamento di elementi strutturali quali rifacimento del tetto, consolidamento delle pareti, ecc.
 - b) la realizzazione di servizi igienici, l’allacciamento all’impianto idrico o elettrico, la predisposizione del sistema fognario, ecc.

2. Gli impianti energetici funzionanti con energie rinnovabili a fini aziendali e in particolare quelli connessi alla possibile soluzione dei problemi energetici degli insediamenti isolati, quali: l'utilizzo dell'energia solare; l'impiego dell'energia idraulica; gli impianti per l'utilizzo delle biomasse vegetali per almeno i 2/3 di provenienza aziendale⁶. Ai sensi dell'art. 14 par. 4 del regolamento 702/2014 l'investimento per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, e per gli impianti di produzione devono soddisfare unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacità produttiva non deve superare il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola. La vendita di energia elettrica alla rete è consentita purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. Se l'investimento è realizzato da più beneficiari allo scopo di soddisfare i propri fabbisogni di biocarburanti o di energia, il consumo medio annuo è cumulato all'importo equivalente al consumo medio annuo di tutti i beneficiari.

2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle

Acquisto delle seguenti attrezzature:

- a) impianti per la mungitura (fissi o mobili) dimensionati alle esigenze dell'allevamento;
- b) carri miscelatori;
- c) vasche per la refrigerazione del latte;
- d) raschiatori e nastri trasportatori per la rimozione e il trasferimento del letame;
- e) abbeveratoi automatici;
- f) distributori automatici per l'alimentazione;
- g) poste per bovini, gabbie per vitelli ed analoghe attrezzature per altri allevamenti zootecnici;
- h) altre attrezzature di stalla.

2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria

Acquisto di macchine agricole⁷ e attrezzature agricole nuove per l'ammodernamento del parco macchine destinato esclusivamente ai lavori agricoli (produzione agricola primaria⁸).

Nell'acquisto la priorità è per le macchine specifiche per le lavorazioni dei terreni in forte pendenza.

2.1.5: Colture arbustive e arboree di particolare pregio

1. Introduzione o reintroduzione di colture arbustive ed arboree di particolare pregio che, nel rispetto delle tradizioni locali, si adattino alle condizioni ambientali della zona e contribuiscano alla valorizzazione del territorio e al miglioramento del reddito agricolo, ossia:

- a) reimpianto di vigneti, solo DOP (DOC, DOCG) e IGP (IGT), come definiti dall'art. 16 del Reg. (UE) 1305/2013; con i seguenti requisiti:

superficie minima di intervento 1.000 mq

investimento massimo ammissibile 10.000 €

- b) impianti e reimpianti di uliveti, in sole zone DOP. con i seguenti requisiti:

superficie minima di intervento 2.000 mq

investimento massimo ammissibile 5.000 €

Per tutti gli interventi è richiesto progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato.

2.1.6: Opere di miglioramento fondiario

Realizzazione e manutenzione straordinaria di sistemazioni idraulico-agrarie, compresi i terrazzamenti, e manutenzione straordinaria della viabilità agro-pastorale aziendale.

Con i seguenti requisiti:

- superficie minima di intervento 1.000 mq
- investimento massimo ammissibile 10.000 €

Per tutti gli interventi è richiesto progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato.

7.4) Interventi non ammissibili

- 1) l'acquisto di terreni e di fabbricati;
- 2) l'acquisto di animali⁹;
- 3) l'acquisto di macchine e attrezzature forestali;
- 4) l'acquisto di diritti di produzione agricola e di diritti all'aiuto¹⁰;
- 5) impianto di piante annuali;
- 6) le opere di manutenzione ordinaria;

⁶ L'intervento non è ammesso se il richiedente non dimostra di disporre delle sufficienti estensioni di boschi da cui ricavare, nel rispetto delle Norme Forestali Regionali, la quantità di biomassa necessaria a coprire la quota minima di provenienza aziendale pari ai 2/3 del totale.

⁷ Così come definite all'art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e smi "Nuovo codice della strada".

⁸ Per produzione agricola primaria si intende quanto definito all'art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014.

⁹ Reg. (UE) n. 702/2014 art 14.9.e.

¹⁰ Reg. (UE) n. 702/2014 art 14.9.a e b.

- 7) gli impianti energetici finalizzati alla vendita di energia;
- 8) i lavori di drenaggio¹¹;
- 9) i reimpianti di vigneti finanziabili ed ogni altro investimento realizzabile con il sostegno dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) per il settore vitivinicolo di cui al Reg. (UE) 1308/2013;
- 10) l'acquisto di macchine e attrezzature la cui vita operativa sia inferiore a 5 anni a seguito di un regolare utilizzo.

7.5) Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.1 deve rispettare le condizioni di cui al Reg. (UE) n. 702/2014, e in particolare:

- 1) gli aiuti siano concessi a piccole e medie imprese agricole (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'UE;
- 2) gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione (connessi ai quantitativi esportati, costituzione e gestione della rete di distribuzione, spese correnti per attività d'esportazione);
- 3) gli aiuti non siano condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- 4) gli aiuti non siano concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche se tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

Ulteriori specifici limiti e divieti da applicare ai comparti produttivi riportati nella sottostante tabella.

Comparto	Limiti e divieti
MIELE	○ Sono esclusi investimenti che prevedono l'acquisto di arnie o di strumenti per l'attività nomadistica e relative macchine per la movimentazione, finanziabili ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013.
VITICOLO	○ Può essere ammesso a finanziamento solo il reimpianto di vigneti per una superficie inferiore a 1.000 m²; il limite massimo di superficie è elevabile a 3.000 m², se sono rispettate contemporaneamente le seguenti 3 condizioni: altitudine inferiore a 500 m, pendenza media inferiore al 30%; assenza di terrazzamento.
OLIVICOLO	○ Sono esclusi investimenti che prevedono un incremento della capacità produttiva per ciò che riguarda l'impianto o il reimpianto di nuovi oliveti, con l'eccezione degli impianti relativi a produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale.
FLOROVIVAISMO	○ Sono escluse strutture e attrezzature destinate alla vendita al dettaglio di prodotti non aziendali, ossia garden center, avanserre e similari.
ENERGETICO	○ Sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola, fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, lettera f, dell'articolo 185 "Esclusioni dall'ambito di applicazione" del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006, così come modificato dall'art. 13 del D.lgs n. 205 del 3 dicembre 2010, che considera sottoprodotti: le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. ○ La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, per almeno i 2/3, dall'azienda stessa, la rimanente da operatori del territorio della Comunità Montana in cui è localizzato l'impianto. ○ Le centraline idroelettriche ed i pannelli fotovoltaici devono essere dimensionati in base ai fabbisogni dell'azienda e in ogni caso non possono mai essere superiori ad 1 MW di potenza. ○ Sono esclusi gli impianti energetici finalizzati alla sola vendita di energia.

7.6) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa <u>massima</u> ammessa all'anno €	Percentuale contribuito	Contributo <u>massimo</u> €
tutte	giovani imprenditori agricoli ¹²	30.000,00	50%	15.000,00
	altri richiedenti	30.000,00	40%	12.000,00

In ogni caso i costi ammissibili non possono superare le intensità di aiuto previste dall'art. 14 par. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 702/2014.

¹¹ Reg. (UE) n. 702/2014 art 14.9.c.

¹² La maggiorazione di contributo può essere applicata solamente se l'investimento è realizzato entro cinque anni dal primo insediamento in agricoltura.

PUNTEGGI GRADUATORIA

Oggetto	Punteggio	
Intervento 2.1.6: Opere di miglioramento fondiario - realizzazione e manutenzione straordinaria di: - sistemazioni idraulico-agrarie con particolare riferimento al recupero terrazzamenti - viabilità agro-pastorale aziendale	20 10	
Intervento 2.1.5: Colture arbustive e arboree di particolare pregio	8	
Intervento 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria. Se macchine specifiche per le lavorazioni dei terreni in forte pendenza (dovrà essere attestato con idonea dichiarazione del fornitore da allegare alla domanda)	4 6	
Intervento 2.1.1: Realizzazione e adeguamento dei fabbricati rurali	3	
Intervento 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle	1	
Imprese agricole aderenti a consorzi o marchi di tutela dei prodotti (dovrà essere specificato con idonea dichiarazione da allegare alla domanda)	5	

I punti vengono sommati, a parità di punteggio le domande verranno ordinate in base alla data (ed eventualmente ora) di presentazione a SIARL. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

8) IMPEGNI DEI BENEFICIARI

All'atto della domanda, i richiedenti sottoscrivono i seguenti impegni:

- realizzare i lavori e/o acquistare le attrezzature nel rispetto delle regole indicate nelle disposizioni attuative e nelle procedure approvate dalla R.L. nonché di quelle del presente bando;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello, garantendo ai funzionari incaricati dei controlli accesso alle opere e ai beni oggetto del contributo e visione della documentazione tecnica, bancaria e contabile;
- conservare e mantenere con destinazione agricola gli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e dotazioni per la durata di cinque anni e quelli per l'esecuzione di opere per la durata di dieci anni; in tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale;
- rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione.

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

1) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1.1) Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate fra il **26 ottobre 2015** e il **14 dicembre 2015**.

1.2) A chi presentare la domanda

Le domande di finanziamento sono presentate alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino nel cui territorio ricadono gli interventi proposti. Nel caso d'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, ecc. le domande di contributo devono essere presentate alla Comunità Montana nel cui territorio ricade il centro aziendale.

E' compreso il territorio del Comune di Lecco, classificato montano ma non incluso nell'ambito territoriale della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, in quanto la sede della stessa è la più vicina, percorrendo la viabilità ordinaria, a quella dell'Amministrazione comunale.

Qualora il richiedente sia la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino:

- a) se l'intervento ricade nel territorio della Comunità Montana stessa, la domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia.
- b) se l'intervento ricade nel territorio di un'altra Comunità Montana, la domanda deve essere presentata alla Comunità Montana territorialmente competente, che deve inserirla nella propria graduatoria e procedere all'eventuale finanziamento.

1.3) Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione informatizzata della stessa presente nel Sistema informativo della Direzione Agricoltura di Regione Lombardia (SIARL). La domanda può essere compilata e presentata direttamente dalle imprese interessate oppure da altri soggetti dalle stesse delegati (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all'accesso al sistema.

La domanda s'intende regolarmente presentata e ricevibile quando:

1. è stata compilata, chiusa informaticamente e inviata elettronicamente all'ente competente entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno stabilito dal presente bando. Tutte le domande che, dopo tale data, non sono state chiuse informaticamente a sistema, sono da considerarsi non valide e, pertanto, non ricevibili dagli enti competenti;
2. è stata fatta pervenire alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino o alla Regione Lombardia la copia cartacea della domanda e la documentazione di cui al successivo punto 1.4, mediante consegna diretta, messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL. In caso di invio per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data del timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Per poter accedere agli aiuti è obbligo per i richiedenti aggiornare il fascicolo aziendale tramite i CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola) riconosciuti dalla Regione Lombardia. Il fascicolo aziendale dei comuni e degli altri soggetti pubblici può essere costituito e/o aggiornato dalle Comunità Montane, purché non siano dichiarate particelle e allevamenti gestiti dai medesimi.

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo della Direzione Agricoltura della Regione Lombardia (SIARL)¹³;
- registrarsi con le modalità indicate sul sito del SIARL. Le informazioni relative all'accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- compilare il modello di domanda per gli aiuti articolo 24 l.r. 31/2008;
- inviare la domanda per via telematica alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino o alla Regione Lombardia;
- SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione della domanda, che coincide con l'avvio del procedimento;
- stampare la domanda e firmarla in originale;

¹³ Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Comunità montane le domande di finanziamento relative all'art. 24 della l.r. 31/2008 e ss.mm.ii. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.

- consegnarla o inviarla alla Comunità Montana o alla Regione Lombardia.

Le domande presentate possono essere modificate per la correzione di eventuali errori entro 10 giorni dalla data di presentazione a SIARL.

1.4) Documentazione da allegare alla domanda

Alla copia cartacea della domanda deve essere allegata, ai fini dell'ammissione all'istruttoria, la seguente documentazione:

1. fotocopia di documento di identità, ai sensi dell'art. 38 del dpr n. 445/2000;
2. scheda di misura, corredata di progetto o relazione;
3. almeno due preventivi di spesa, in caso di acquisto di macchine, impianti e attrezzature. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi e riportare la descrizione analitica della fornitura. Le offerte devono essere:
 - proposte da soggetti diversi, cioè da due fornitori indipendenti;
 - comparabili;
 - formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

4. copia del titolo abilitativo agli interventi edilizi previsti dal progetto ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni;
5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio¹⁴, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, dichiarando:
 - se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto", specificando quali;
 - di rientrare nella definizione di "piccola o media impresa" data dall'allegato 1 del Reg. (UE) 702/2014 (non necessaria per gli enti pubblici e per le singole persone fisiche);
 - di possedere, nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dei terreni, l'autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi oggetto della domanda, oppure di aver espletato, con esito positivo, la procedura prevista dall'art. 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
 - qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi o riserve o siti natura 2000, di avere richiesto (nei tempi indicati al successivo punto 1.4.1) ai relativi enti gestori il parere di compatibilità e, se del caso, di aver acquisito parere positivo, riportando le eventuali prescrizioni.

1.4.1) Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000

Gli enti gestori di parchi o riserve o siti natura 2000 esprimono il parere di compatibilità entro sessanta giorni dal ricevimento da parte del richiedente della proposta completa di progetto o di relazione. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti (punto 6.2).

Il parere di compatibilità ha come oggetto:

- le possibili conseguenze negative dell'intervento sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
- le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare.

In tutti i casi, il parere positivo si intende provvisoriamente acquisito qualora l'ente gestore non abbia comunicato al richiedente il diniego entro i termini sopra indicati. La Comunità Montana proseguirà l'istruttoria tenendo conto di eventuali pareri che dovessero giungere prima della chiusura del procedimento.

Il parere dell'ente gestore non è mai richiesto nei seguenti casi:

- tipologia 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle;
- tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria;
- tipologia 2.1.5: Colture arbustive e arboree di particolare pregio;

1.4.2) Domande incomplete e documentazione integrativa

L'istruttoria non può essere svolta, e la domanda viene pertanto rigettata e archiviata, se entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL non è stata presentata la copia cartacea della domanda, corredata dalla fotocopia del documento d'identità.

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta rispetto a quella prevista o si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, la Comunità Montana (o la Regione Lombardia) ne chiede il

¹⁴ Redatta su modelli predisposti dalle Comunità Montane secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000, articoli 46 e 47.

completamento entro un termine non superiore a 10 giorni, trascorsi i quali verrà pronunciata la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

La comunicazione di non ricevibilità della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nella proposta che diventerà definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del responsabile della operazione.

Si evidenzia relativamente alla **possibilità di richiesta di integrazione** della documentazione che, ai sensi dell'articolo 6, lettera b), legge n. 241/1990, **questa non può operare in presenza di dichiarazioni non già semplicemente incomplete, ma del tutto omesse**. Pertanto, la documentazione indicata al punto 1.4 deve essere presentata all'atto della domanda. Qualora venga verificata la completa omissione anche di un solo dei documenti previsti la domanda sarà considerata non ammissibile all'istruttoria.

1.4.3) Errori sanabili

Sono da ritenersi "errori sanabili" quelli che attengono al mero errore materiale di compilazione della domanda e/o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata e/o da informazioni presenti sul SISCO e SIARL¹⁵. Gli errori sanabili possono essere corretti dal richiedente previa comunicazione alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino o alla Regione Lombardia entro 15 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

2) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria della domanda è di competenza della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino o della Regione Lombardia, nel caso in cui il richiedente sia la Comunità Montana stessa e l'intervento ricada nel suo territorio (vedi precedente punto 1.2), e prevede:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica della veridicità delle dichiarazioni in almeno il 5% delle domande;
- la verifica della ragionevolezza delle spese¹⁶;
- verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto con la domanda di aiuto¹⁷ e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti nel presente bando;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle Disposizioni attuative regionali approvate con dgr n. 3632/2015;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
- la determinazione dell'entità della spesa ammissibile a finanziamento e del contributo concedibile;
- per le domande di soggetti aventi sede legale in un comune diverso da quelli presenti nell'Allegato 1 alle Disposizioni attuative, la verifica che gli interventi o il centro aziendale (solo per gli acquisti di macchine, impianti, ecc.) siano ubicati nel territorio montano;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello informatizzato di domanda presentata a SIARL;
- se necessario, un sopralluogo nel centro aziendale o nel luogo dove è localizzato l'intervento oggetto di contributo;
- l'attribuzione del punteggio di priorità, secondo i criteri definiti nel presente Bando;
- la determinazione della percentuale di contributo in riferimento alla tipologia dell'intervento e del richiedente;
- a conclusione dei controlli sopra richiamati la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, nel quale devono essere indicati:
 - il punteggio complessivo assegnato, suddiviso fra i singoli criteri di priorità;
 - l'importo totale della spesa ammissibile (investimento ammesso a contributo);
 - eventuali dati tecnici relativi alla spesa ammessa (es. superficie, tipo di lavori ecc.);
 - il contributo concedibile;
 - le modalità di comunicazione dell'eventuale finanziamento;
 - in caso d'istruttoria con esito negativo, devono essere dettagliatamente precisate le motivazioni.

¹⁵ A titolo esemplificativo e non esaustivo sono da ritenersi errori sanabili quelli derivanti da:

- errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
- verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):
 - nel caso di allegati presenti in domanda: errori aritmetici che emergono nell'analisi puntuale della documentazione, errori nella compilazione di allegati, ecc. (es. somme sbagliate dei computi metrici). La coerenza si verifica tra la domanda e gli allegati;
 - a seguito di controlli incrociati con banche dati esterne (es. catasto terreni) gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, possono essere considerati palesi, come ad esempio:
 - cifre invertite (particella o animale n. 169 invece di 196);
 - errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale;
 - numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa;
 - numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle.

¹⁶ La verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di due preventivi di spesa;

¹⁷ Per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, e/o del Prezzario per i lavori forestali della Regione Lombardia e/o del Prezzario delle Opere pubbliche della Regione Lombardia¹⁷ e/o di documenti analoghi approvati da altri enti pubblici.

La Comunità Montana e la Regione Lombardia provvedono a compilare il verbale d'istruttoria sul Sistema Informativo della Direzione generale Agricoltura della Regione Lombardia (SIARL).

Gli elementi che determinano l'attribuzione dei punteggi di premialità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

2.1) Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Comunità Montana o la Regione Lombardia comunicano al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del relativo verbale, indicando le modalità di richiesta di riesame, di cui al successivo punto 2.2 e precisando che l'esito positivo dell'istruttoria non determina l'ammissione a finanziamento della domanda.

2.2) Richieste di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto sue osservazioni eventualmente corredate da documenti. Di tali osservazioni è dato conto nel verbale, che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento. Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione al soggetto che hanno presentato osservazioni.

2.3) Chiusura dell'istruttoria

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, fatta salva la possibilità per il richiedente di presentare ricorso secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 13.

In caso di richiesta di riesame, la Comunità Montana o la Regione Lombardia hanno 15 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare al richiedente l'esito positivo o negativo del riesame.

3) GRADUATORIA DELLE DOMANDE

In base alle risultanze dell'istruttoria di cui al precedente paragrafo 2, la Comunità Montana approva:

- la "graduatoria delle domande istruite positivamente"¹⁸, elencate in ordine di punteggio decrescente, con indicazione della misura e tipologia di intervento, della spesa ammessa e del contributo concedibile;
- l' "elenco delle domande istruite negativamente"¹⁹, indicando per ciascuna le motivazioni della istruttoria negativa.

La graduatoria mantiene validità fino al termine dell'anno solare di presentazione.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria viene pubblicato sull'albo pretorio della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e sul suo sito internet, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

Le domande della graduatoria 2014 e non finanziate hanno perso di validità, in quanto istruite in base a regimi di aiuti di Stato scaduti.

4) FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE

Con proprio provvedimento la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, approva l'elenco dei beneficiari e assume l'impegno di spesa a favore degli stessi.

Il provvedimento viene pubblicato sull'albo pretorio e sul sito internet, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

5) COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI

Entro 15 giorni dall'assunzione dell'impegno di spesa, la Comunità Montana comunica via PEC ai richiedenti delle domande positivamente istruite (di seguito "beneficiari"¹⁹) l'ammissione/non ammissione a finanziamento.

In caso di ammissione nella comunicazione va indicato:

- il quadro economico;
- l'importo della spesa ammessa e del contributo;
- i tempi per la presentazione di copia del progetto esecutivo, corredato di eventuali permessi, pareri, autorizzazioni o SCIA prescritti dalla normativa vigente per poter realizzare l'intervento
- i tempi per l'ultimazione dei lavori o per l'acquisto delle dotazioni;
- le indicazioni per eventuali varianti;
- le modalità di erogazione del contributo;
- eventuali prescrizioni tecniche e amministrative (riferimento alle autorizzazioni da acquisire preliminarmente all'esecuzione dei lavori).

6) ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DI DOTAZIONI

I lavori e gli acquisti di dotazioni devono essere eseguiti entro:

- entro quattro mesi, nel caso di domande che prevedano il solo acquisto di macchine, attrezzature e dotazioni fisse;
- entro diciotto mesi, nel caso di domande di misura 2.2;

¹⁸ La graduatoria contiene sia le domande istruite dalla Comunità Montana, sia quelle eventualmente istruite dalla Regione Lombardia, in quanto anche il finanziamento di queste ultime si realizza con le risorse assegnate alla Comunità Montana competente per territorio.

¹⁹ Il "beneficiario" è pertanto colui che è stato ammesso a finanziamento, da non confondere col "richiedente" che è semplicemente colui che presenta una domanda di aiuto.

- entro dodici mesi, negli altri casi.

La mancata conclusione degli interventi entro i suddetti termini causa la revoca del contributo concesso, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 31/2008 e del paragrafo 14 delle Disposizioni attuative regionali approvate con dgr n. 3632/2005, fatte salve le possibilità di proroga di cui al successivo punto 6.1.

6.1) Proroghe

La Comunità Montana o la Regione Lombardia, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga per un periodo massimo di:

- tre mesi per le domande che prevedano il solo acquisto di attrezzature;
- sei mesi, negli altri casi.

In entrambi i casi, la proroga decorre dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti.

Nel caso di beneficiari pubblici, in presenza di oggettive situazioni non derivanti da fatto della Pubblica Amministrazione, può essere concessa una seconda proroga per un periodo massimo uguale al precedente.

La domanda di proroga deve essere inoltrata prima della scadenza dei termini di effettuazione degli interventi, utilizzando apposito modulo cartaceo ed inviata alla Comunità Montana o alla Regione Lombardia.

La proroga può essere concessa solo in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

6.2) Varianti

6.2.1) Definizione di varianti

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, compreso il cambiamento del comparto produttivo cui è rivolto l'intervento approvato, non sono ammissibili.

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, e in specifico:

- il cambio della sede dell'investimento (inteso come cambio di mappale catastale);
- le modifiche della tipologia degli interventi approvati.

Nel corso della realizzazione del progetto originario finanziato, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato;
- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore;

a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

6.2.2) Quando richiedere la variante

Ogni variante deve essere **preventivamente richiesta** alla Comunità Montana o alla Regione Lombardia prima di procedere all'acquisto dei beni o alla realizzazione delle opere che rientrano nella variante stessa.

Anche nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di aiuto e la comunicazione dell'esito finale dell'istruttoria, l'eventuale variante deve essere **preventivamente richiesta**.

6.2.3) Presentazione della domanda di variante

Il beneficiario deve inoltrare tramite SIARL, alla Comunità Montana o alla Regione Lombardia, un'apposita domanda corredata da:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. documentazione di cui al precedente punto 1.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
3. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello allegato.

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione a SIARL della domanda di variante, fermo restando quanto disposto agli ultimi due capoversi del successivo paragrafo 6.2.4.

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate.

Il richiedente/beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

6.2.4) Istruttoria della domanda di variante

La Comunità Montana o la Regione Lombardia ricevono dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruiscono ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle Disposizioni attuative regionali;

- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

La Comunità Montana o la Regione Lombardia che ricevono la domanda di variante, conclusa l'istruttoria, in caso di esito positivo della stessa, autorizzano la variante, dando comunicazione al beneficiario dell'autorizzazione o del diniego.

Il beneficiario, che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

6.3) Cambio del beneficiario

Il cambio del beneficiario **può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:**

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente, dandone comunicazione scritta alla Comunità Montana, a mantenere **tutti** gli impegni assunti dal cedente.
- qualora il cambio provochi una variazione in diminuzione del punteggio attribuito, questa non comporti l'uscita della domanda dalla posizione in graduatoria utile al finanziamento.

Il cambio del beneficiario può essere autorizzato a seguito di istruttoria compiuta dalla Comunità Montana.

Il beneficiario originario e il subentrante sono tenuti a presentare congiuntamente²⁰ domanda di autorizzazione alla Comunità Montana prima di perfezionare il subentro.

La Comunità Montana, istruita la richiesta, formula una proposta al responsabile di operazione così come di seguito:

- non autorizzazione al subentro
- autorizzazione con revisione del punteggio attribuito o del contributo spettante o della percentuale di finanziamento (in ogni caso, dopo l'ammissione a contributo non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo)
- autorizzazione senza alcuna variazione.

7) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE

Per richiedere la liquidazione del contributo il beneficiario deve presentare una **"domanda di pagamento"** alla Comunità Montana²¹. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe.

La mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine comporta una penalizzazione pari allo 0,25% del contributo liquidabile per ogni giorno di ritardo.

7.1) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati

Alla domanda di pagamento va allegata la seguente documentazione:

- certificato di fine lavori a firma del direttore dei lavori (per le opere);
- fatture relative agli investimenti realizzati accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità²² dei pagamenti effettuati; tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;
- per le opere edili:
 - dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi art. 6 comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti o comunque in base a quanto indicato sopra;
 - relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio²³ del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi, in ottemperanza al punto 4.1 delle Disposizioni attuative regionali approvate con dgr n. 3632/2015; e, se necessario, di aver rinunciato in tutto o in parte ad altri contributi pubblici aventi ad oggetto il medesimo intervento;

²⁰ Questa regola vale ovviamente per i subentri *inter vivos*.

²¹ Nel caso il beneficiario sia una Comunità Montana che ha presentato domanda di aiuto alla Regione Lombardia, ai sensi del punto 1.2 lettera a), la Comunità Montana stessa per richiedere la liquidazione del contributo deve inviare istanza di accertamento finale dei lavori alla Regione Lombardia. Il funzionario istruttore regionale, sulla base delle verifiche documentali effettuate e delle risultanze del verbale della visita "in situ", redige il verbale di istruttoria finale e lo invia alla Comunità Montana, che, se del caso, trattiene a proprio favore quota parte delle risorse assegnate.

²² Le modalità di "tracciabilità dei pagamenti" sono riportate nei Manuali dell'Organismo Pagatore Regionale vigente, per quanto applicabile.

²³ Ai sensi dell'art. 47 del dpr 445/2000.

7.2) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici

Alla domanda di pagamento va allegata la seguente documentazione:

- atto di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, contenente l'attestazione che in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi, in ottemperanza al punto 4.1 delle Disposizioni attuative regionali;
- fatture²⁴ accompagnate da mandati di pagamento quietanzati;
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, attestante la realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nel progetto o con variante in corso d'opera;
- agibilità e per locali per la trasformazione

7.3) Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore effettua, per tutte le domande di pagamento, un sopralluogo (visita "in situ") per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e degli investimenti, redigendo il relativo verbale e rilasciandone copia al beneficiario.

Il funzionario istruttore verifica:

- che il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso e sia relativo a spese effettivamente sostenute e riferibili agli investimenti realizzati e conformi al progetto ammesso a finanziamento anche con riferimento alle varianti autorizzate e, in particolare:
 - che le macchine, le attrezzature e le dotazioni fisse siano conformi a quanto indicato nella domanda ammessa a finanziamento o, nel caso, autorizzato con variante in corso d'opera;
 - che le opere realizzate siano conformi a quanto indicato nel progetto approvato con la domanda ammessa a finanziamento o, nel caso, autorizzato con variante in corso d'opera;
- che i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Il funzionario istruttore, sulla base delle verifiche documentali effettuate e delle risultanze del verbale della visita "in situ", redige il verbale di istruttoria finale, che verrà trasmesso al beneficiario entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

7.4) Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Le ASL, ai fini della verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, inseriscono a campione nel proprio Piano Annuale dei Controlli le domande ammesse a finanziamento presenti nell'elenco trasmesso dalle Comunità Montane ai sensi del precedente par. 7.

L'esito negativo di un controllo nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto, ovvero l'irrogazione di sanzioni nell'ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, comporta la decadenza del contributo.

8) IMPEGNI DEI BENEFICIARI

All'atto della domanda, i richiedenti sottoscrivono gli impegni di cui al par.13 delle Disposizioni attuative regionali²⁵.

Nel caso in cui la domanda riguardi alcuni specifici interventi, i richiedenti sottoscrivono i seguenti ulteriori impegni, in applicazione dello stesso par. 13:

- in caso di interventi di costruzione di impianti per l'utilizzo delle biomasse vegetali di cui alla tipologia 2.1.1, impegno a ricorrere per il funzionamento degli impianti per almeno i 2/3 a biomassa proveniente dall'azienda stessa e per la rimanente parte da operatori del territorio in cui è localizzato l'impianto.

9) REVOCA

A norma del par.14 delle Disposizioni attuative regionali di cui alla dgr n. 3632/2015, nei seguenti casi le Comunità Montane devono procedere alla revoca e recupero dei contributi concessi:

gli interventi finanziati non siano stati effettuati nei termini stabiliti;

le agevolazioni finanziarie non siano state utilizzate per le finalità per le quali sono state concesse, salvo quanto previsto in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione o i casi di forza maggiore;

siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre la amministrazione in errore rispetto alla concessione del contributo²⁶;

²⁴ Le spese documentate devono corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori.

²⁵ Realizzare i lavori e/o acquistare le attrezzature nel rispetto delle regole indicate nelle Disposizioni attuative, nel presente provvedimento e nei Bandi delle Comunità Montane; consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello, garantendo ai funzionari incaricati dei controlli accesso alle opere e ai beni oggetto del contributo e visione della documentazione tecnica, bancaria e contabile; conservare e mantenere con destinazione agricola gli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e dotazioni per la durata di cinque anni e quelli per l'esecuzione di opere per la durata di dieci anni; in tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale; rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione.

²⁶ Fra le fattispecie di cui al punto c) rientra anche il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro accertato dalle ASL dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi;

- a) l'esecuzione di varianti non autorizzate;
- b) l'ostacolo, da parte del beneficiario, al regolare svolgimento dei sopralluoghi, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello;
- c) la mancata conservazione e/o mancato mantenimento della destinazione agricola degli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e attrezzature per un periodo di cinque anni e di quelli per l'esecuzione di opere per un periodo di dieci anni. In tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale.

Nel caso in cui a seguito di un controllo (in fase istruttoria, in itinere o ex-post), si evidenzino delle irregolarità che comportino la revoca parziale o totale del contributo, la Comunità Montana comunica il provvedimento al beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme erogate secondo le modalità previste nei Manuali dell'Organismo Pagatore Regionale per quanto applicabili.

Nel caso in cui il beneficiario sia una Comunità Montana, i provvedimenti di revoca vengono assunti dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura.

9.1) Procedimento di revoca

Qualora venga accertata l'esistenza di fattispecie previste al punto precedente la Comunità Montana o la Regione Lombardia avviano il procedimento finalizzato alla pronuncia della revoca e recupero dei contributi concessi.

L'avvio del procedimento avviene attraverso l'invio al beneficiario di apposita comunicazione pervenuta dall'art. 7 della l. 241/90 tramite PEC.

Nella comunicazione si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel termine di quarantacinque giorni il responsabile di procedimento adotta il provvedimento di revoca o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario.

Il provvedimento di revoca comporta obbligo di restituzione di tutte le somme percepite e comprensive degli interessi legali maturati; con l'atto di revoca sono fissate le eventuali rateizzazioni concesse per la restituzione della somma.

10) RINUNCIA

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare in tutto o in parte al contributo ovvero in tutto o in parte alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione alla Comunità Montana o alla Regione Lombardia mediante PEC.

La rinuncia non è ammessa qualora la Comunità Montana o la Regione Lombardia abbiano già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in situ, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui la Comunità Montana o la Regione Lombardia abbiano già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

11) CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono forza maggiore gli eventi straordinari indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza – essendo al di fuori del loro controllo – e che impediscono loro di adempiere alle obbligazioni derivanti dalle Disposizioni attuative regionali e dal presente Bando.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- ritardo nella presentazione di integrazioni e istanze previste dalle Disposizioni attuative regionali e dal presente Bando o richieste dalla Comunità Montana o dalla Regione Lombardia;
- proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste al precedente punto 6.1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le tipologie più ricorrenti di cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante.

Codice	Tipo di causa di forza maggiore
1	Decesso del beneficiario
2	Impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per lungo periodo (almeno 6 mesi) per malattie, incidenti, ecc.
3	Esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di superficie o parte rilevante dell'azienda, tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento
4	Calamità naturali che coinvolgano superfici o parte rilevante dell'azienda tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolgano i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comportino variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento
5	Provata distruzione fortuita di fabbricati aziendali a uso agricolo
6	Epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore agricolo
7	Fitopatie che colpiscono in tutto o in parte la superficie aziendale tali da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento

Altre situazioni non citate, intese come “circostanze anormali, indipendenti dall’operatore, e le cui conseguenze non sarebbero potute essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà”, potranno essere eventualmente riconosciute cause di forza maggiore dalla Comunità Montana o dalla Regione Lombardia.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l’esistenza della causa unitamente alla documentazione ad essa relativa sia comunicata alla Comunità Montana o alla Regione Lombardia **entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l’interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

12) CONTROLLI

12.1) Controlli ex post

Ogni anno la Comunità Montana esegue un controllo su un campione di domande liquidate in uno degli anni precedenti, pari ad almeno il 5% della spesa ammessa a contributo nell’anno di riferimento del controllo. Le domande da sottoporre a controllo sono estratte dalla Comunità Montana attraverso un generatore di numeri casuali. Dell’estrazione viene redatto apposito verbale.

Il periodo relativo al controllo ex post ha inizio dalla data di liquidazione del saldo del contributo fino al 31 dicembre dell’ultimo anno dell’impegno previsto dal terzo punto del par. 13 delle Disposizioni attuative regionali.

La Comunità Montana effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che le operazioni d’investimento non subiscano, nei cinque anni (nel caso di acquisto di macchine e dotazioni) o nei dieci anni (nel caso di esecuzione di opere) successivi alla data di invio del verbale di istruttoria finale, modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione. Per modifica sostanziale degli investimenti si intende una variazione permanente nella funzione e nell’uso della struttura (anche impianto arboreo), infrastruttura, impianto o attrezzatura oggetto del finanziamento. Si considerano modifiche sostanziali anche la mancata e inefficiente conservazione degli impianti arborei e dei miglioramenti fondiari;
- b) verificare l’effettività e la corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento.

La verifica dell’assenza di sconti, ribassi, restituzioni e altri contributi pubblici avviene mediante:

- l’analisi di tutta la documentazione fiscale (fatture, liberatorie, ecc);
- l’analisi di tutta la documentazione bancaria (estratti conto, bonifici) inerente le spese sostenute per i beni oggetto di contributo, al fine di verificare la finalità dei pagamenti;
- l’analisi dei registri contabili del beneficiario.

Il funzionario controlla:

- i movimenti dei conti correnti intestati all’azienda o al beneficiario, dalla data di ammissione a finanziamento fino alla data del controllo ex post;
- i registri contabili aziendali;
- che le fatture non siano state oggetto di altro finanziamento.

In esito al controllo ex post il funzionario incaricato redige il relativo verbale.

12.2) Controlli di secondo livello

La Regione Lombardia - DG Agricoltura in attuazione delle funzioni ispettive richieste per il regime di aiuto in oggetto effettuerà interviste di auditing e verifiche in loco con l’obiettivo di valutare l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di controllo e di gestione messi in atto dagli Enti.

Le azioni previste per il raggiungimento di tale obiettivo sono le seguenti:

- a) verificare la correttezza formale e sostanziale delle procedure messe in atto e della documentazione acquisita a supporto delle stesse, secondo quanto previsto dalle Disposizioni attuative regionali;
- b) verificare la realizzazione dei controlli tecnico/documentali, dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle “visite in situ”, dei controlli ex post.

I controlli consistono in:

- a) controlli documentali: verifica della documentazione a corredo delle domande di contributo;
- b) controlli amministrativi: verifica dei verbali istruttori e delle comunicazioni ai richiedenti e ai beneficiari;
- c) controlli in campo: verifica dell’effettiva e conforme esecuzione delle opere e della presenza e conformità degli impianti e delle attrezzature acquistati.

I controlli vengono effettuati su un campione di domande corrispondente al 5% del liquidato totale del periodo di riferimento, estratto, con la consulenza dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR), in parte casualmente e in parte sulla base dell’analisi del rischio.

13) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Comunità Montana o dalla Regione Lombardia relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dal presente bando è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

13.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso può essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

In alternativa

13.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

14) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali "

Il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali " (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza , trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'art.13 del predetto Codice, forniamo le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo SIARL (richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, potranno anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Potranno inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati verranno trattati con modalità cartacee ed elettroniche e potranno essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, verrà pubblicato l'elenco dei beneficiari dell'aiuto da parte della Comunità Montana, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente alla misura e delle tipologie finanziate nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione degli interventi finanziati. Tali informazioni sono pubblicate sull'albo pretorio della Comunità Montana e sul suo sito internet. Esse restano disponibili per cinque anni dalla pubblicazione iniziale (DL 33/2013 artt. 26 e 27).

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, nella persona del suo Presidente.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia Informatica SpA, nella persona del legale rappresentante.

I dati potranno essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante/richiedente potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

15) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contenuto nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni attuative approvate con D.G.R. n. 3632 del 21 maggio 2015 “Disposizioni attuative delle misure a sostegno dell’agricoltura in aree montane – art. 24 della L.R. 31/2008” pubblicate sul BURL del 26 maggio 2015 Serie Ordinaria n. 22 e alle procedure amministrative approvate con decreto n.8079 del 05/10/2015.

ALLEGATO – QUADRO DI CONFRONTO PER RICHIESTA VARIANTI

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante

Tipologia intervento	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo				